

Corte di Cassazione, Sez. V penale, Sent. n. 32703/2021

Massima

In tema di furto di energia elettrica, se manca la sottrazione con il fine di trarre profitto, non si configura il reato previsto e punito dagli artt. 624-625 del codice penale (*Cassazione sez. V penale, con Sentenza n. 32703/2021 annulla senza rinvio condanna della Corte di Appello di Firenze*).

Massima a cura di **Davide Tutino** – Avvocato penalista del Foro di Catania

Fonte del testo della Sentenza:

Banca dati 24, bdprof.ilsole24ore.com consultata in data 27/10/2021

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale

Sentenza 2 settembre 2021, n. 32703

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa - Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara - rel. Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere

Dott. CARUSILLO Elena - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARA CALASELICE;

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perche' il fatto non sussiste;

il difensore ha chiesto l'accoglimento dei motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Firenze ha riformato la condanna emessa, dal Tribunale di Pistoia, in data 3 marzo 2016, nei confronti di (OMISSIS), riconoscendo l'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 4 prevalente, unitamente alle gia' riconosciute circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena irrogata all'imputato in quella di mesi tre di reclusione ed Euro 150 di multa, per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica, eseguito mediante allaccio di un faretto al contatore della persona offesa, piuttosto che a quello del cantiere edile dell'imputato, ai sensi dell'articolo 624 c.p., articolo 625 c.p., nn. 2 e 7, con conferma delle residue statuizioni anche relative alla domanda risarcitoria della parte civile.

2. Avverso la sentenza indicata, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore, denunciando tre vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'articolo 624 c.p..

L'agente non ha agito con il fine di profitto, per aver allacciato il faretto al contatore della parte lesa, ma ha avuto l'unico scopo di illuminare il parcheggio condominiale, utilizzato dal solo (OMISSIS), unico ad abitare nel condominio, dunque usando energia elettrica non per se' ma nell'interesse della stessa parte lesa.

Peraltro, secondo la Difesa, dall'istruttoria dibattimentale era emerso che era stata proprio la persona offesa a chiedere che venisse illuminato il parcheggio condominiale.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione con riferimento all'elemento materiale dello spossessamento, escludendo che il contatore fosse, al momento dell'allaccio abusivo, sotto la continua sorveglianza della parte lesa.

Invece, la Corte territoriale, senza tenere conto delle risultanze istruttorie in tale senso (esiti dell'esame del teste (OMISSIS) che aveva, quale elettricista, effettuato l'allaccio, a suo dire, alla presenza dei coniugi (OMISSIS)) assume che lo spossessamento sarebbe iniziato quando le persone offese non erano presenti presso l'abitazione.

Peraltro, si osserva che queste alcun accorgimento avrebbero attivato, una volta assistito alle operazioni di allaccio, onde disattivare il collegamento e recuperare la res.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'articolo 625 c.p., n. 2. Nella specie, lo stesso giudice di secondo grado ha escluso che vi sia stato mutamento di destinazione d'uso del contatore e non vi e' stata alcuna alterazione della res, tanto che non era stato necessario alcun ripristino per riportare il contatore ad assolvere alla sua originaria funzione.

3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ex articolo 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio, perche' il fatto non sussiste.

3.1. La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e' fondato.

1. Il reato contestato all'imputato consiste nel furto di energia elettrica, che si realizza nel caso in cui la sottrazione sia attuata mediante l'allaccio abusivo ad una cassetta di derivazione dell'ente erogatore, o alterando il sistema di misurazione dei consumi, oppure attraverso l'allaccio abusivo senza alcuna installazione di contatore e nell'inesistenza di un'utenza intestata al fruitore dell'energia elettrica, in tutti i casi eseguito contro la volonta' dell'ente erogatore non consentendo la rilevazione dell'effettivo consumo oppure procurandosi, l'agente, energia elettrica non dovuta, in assenza (anche a seguito di distacco) di rapporto di fornitura con l'ente.

1.1. Orbene, nel caso in esame, la contestazione e' quella di sottrazione di energia elettrica ai danni di un privato, il (OMISSIS), acquirente di un immobile vendutogli dall'imputata, con il quale il venditore si era impegnato, all'atto del rogito, a fare in modo che il parcheggio comune fosse dotato di illuminazione.

La sentenza impugnata evidenzia che l'allaccio alla rete elettrica di un faretto, per lo svolgimento dei lavori, era avvenuto al contatore piu' vicino (quello del (OMISSIS), unico che funzionava e che, in quel momento, era attivo, in quanto gia' abitava nel condominio) per alimentare un punto luce da 70 watt che avrebbe illuminato il piazzale, non essendo ancora attivo il contatore condominiale, mentre quello di cantiere si trovava a circa 70-100 metri dal piazzale.

E' incontestato, dunque, che (OMISSIS) abbia installato il faretto per illuminare il parcheggio di pertinenza dell'edificio, in attuazione di una espressa pattuizione con il medesimo (OMISSIS), allacciandolo, pero', al contatore dell'appartamento di quest'ultimo, invece che a quello di cantiere, intestato alla impresa venditrice e che le opere che dovevano essere realizzate, erano da svolgere anche nell'interesse del medesimo (OMISSIS), tanto che espressa pattuizione, nel rogito stipulato tra le parti, aveva posto a carico del (OMISSIS) l'onere di procedere a detta esecuzione.

1.2. Manca, dunque, secondo la ricostruzione in fatto che si ricava dai provvedimenti di merito, la condotta materiale della sottrazione di energia elettrica con il fine di trarre profitto, considerato che attraverso l'allaccio al contatore della persona offesa si era addivenuti all'illuminazione dell'area condominiale, presso la quale erano in corso i lavori, di cui era stato incaricato lo stesso imputato proprio dal (OMISSIS).

Inoltre, si osserva che l'energia sottratta non e' di proprieta' della parte lesa e che non risulta, in modo univoco, il fine di trarre profitto, essendo invece l'imputato tenuto ad assicurare l'illuminazione dell'area comune, per espressa pattuizione assunta con il medesimo (OMISSIS), all'atto del rogito del 3 agosto 2011. Del resto, non e' chiaro, alla stregua delle risultanze di fatto riportate dai provvedimenti di merito, circa le modalita' dell'allaccio, se effettivamente questo sia avvenuto contro la volonta' del denunciante, posto che l'incontestata sintesi dell'esame de' teste che aveva realizzato l'allaccio, riportata nella sentenza impugnata, lascia emergere che questi aveva svolto l'attivita' di collegamento in presenza dello stesso (OMISSIS).

Da ultimo, deve essere rilevata la carenza istruttoria circa l'indicazione di espressa pattuizione sulla ripartizione delle spese relative ai consumi tra le parti ed in merito alla natura provvisoria o meno dell'impianto realizzato a cura e spese dell'imputato. Del resto, l'area da servire con l'illuminazione risulta indicata come di proprieta' condominiale, ma non ancora utilizzata da altri se non dal (OMISSIS), al momento dell'intervento dei carabinieri che avevano accertato l'allaccio all'utenza della persona offesa. Infine come rilevato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta l'attivita' da svolgersi presso il cantiere intestato all'imputato, era senz'altro provvisoria e destinata a concludersi.

2. Ne deriva; data la carenza di prova circa la sussistenza del fatto contestato, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il fatto non sussiste.